

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2011

**che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di animali della specie bovina spediti dai centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma**

*[notificata con il numero C(2011) 6425]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/629/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 88/407/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili, tra l'altro, agli scambi all'interno dell'Unione di sperma di animali della specie bovina e contiene i modelli di certificati sanitari per gli scambi di tale prodotto.
- (2) La direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, introduce una procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma negli Stati membri.
- (3) La direttiva 88/407/CEE stabilisce inoltre che gli Stati membri subordinano l'ammissione di sperma alla presentazione di un certificato sanitario rilasciato conformemente all'allegato D da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale allegato contiene tre diversi modelli di certificati sanitari (D1, D2 e D3) per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di animali della specie bovina.
- (4) L'allegato D della direttiva 88/407/CEE deve quindi essere modificato per tenere conto della procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma negli Stati membri.
- (5) La decisione 2010/470/UE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle

specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina. Tale decisione intende garantire la piena tracciabilità dei prodotti in questione, raccolti in un centro di raccolta dello sperma e spediti da un centro di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.

- (6) A fini di coerenza della legislazione dell'Unione, nel modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma degli animali della specie bovina è necessario tenere conto della struttura di modelli dei certificati sanitari definiti nella decisione 2010/470/UE.
- (7) In particolare, il modello di certificato sanitario figurante nell'allegato D3 riguarda gli scambi all'interno dell'Unione di sperma e di riserve di sperma di animali della specie bovina spediti da centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma.
- (8) Al fine di garantire la piena tracciabilità dello sperma è necessario aggiungere requisiti di certificazione supplementari al modello di certificato sanitario figurante nell'allegato D3 e utilizzarlo unicamente per gli scambi di sperma raccolto in un centro di raccolta dello sperma e spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.
- (9) Occorre anche adattare le date nei titoli dei certificati figuranti negli allegati D2 e D3 per quanto riguarda le riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, al fine di riflettere le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina <sup>(4)</sup>.
- (10) È inoltre necessario adattare i modelli di certificato sanitario degli allegati D1 e D2 alla struttura dei modelli di certificati sanitari definiti nella decisione 2010/470/UE.

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.

- (11) L'allegato D della direttiva 88/407/CEE va quindi modificato di conseguenza.
- (12) Per evitare perturbazioni degli scambi è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità all'allegato D della direttiva 88/407/CEE, validi fino al 31 ottobre 2011.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato D della direttiva 88/407/CEE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di sperma e di

riserve di sperma di animali della specie bovina accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2011 in conformità ai modelli figuranti nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE, validi fino al 31 ottobre 2011.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2011

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO D

## MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI ALL'INTERNO DELL'UNIONE

## ALLEGATO D1

Modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, e spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
					I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale				I.6.					
					I.7.					
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	
							I.11. Regione di destinazione		Codice	
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale				I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale					
					Azienda <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento					
	I.14.				I.15.					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione				I.17.					
	I.18. Descrizione del prodotto						I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 10</b>		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>						I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/contenitore						I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>										
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata				I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro				Codice ISO Codice ISO Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita				I.29.				Codice ISO Codice		
I.30.										
I.31. Identificazione del prodotto Specie (nome scientifico) Razza Identità del donatore Data della raccolta Numero di riconoscimento del centro Quantità										

## UNIONE EUROPEA

## Sperma bovino - D1

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p><b>II.1 Attestato di polizia sanitaria</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. lo sperma di cui sopra:</p> <p>II.1.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma<sup>(2)</sup> riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza in conformità all'allegato A, capo I, parte 1, e capo II, parte 1, della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>II.1.2. è stato raccolto da tori che:</p> <p>II.1.2.1. sono conformi alle disposizioni dell'allegato B, capi I e II, della direttiva 88/407/CEE,</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure II.1.2.2. [non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure II.1.2.2. [sono stati vaccinati contro l'afta epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % delle dosi di sperma di ogni raccolta, con un minimo di 5 fiale, è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di isolamento del virus dell'afta epizootica nel laboratorio di (.....)<sup>(3)</sup>, situato nello Stato membro destinatario o da esso designato;]</p> <p>II.1.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>II.1.4. è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta (<sup>4</sup>).</p>		
<b>Osservazioni</b>			
<b>Parte I:</b>			
Casella I.12.: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma (definito nell'articolo 2, lettera b), primo trattino, della direttiva 88/407/CEE) in cui lo sperma è stato raccolto.			
Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzino dello sperma (definito nell'articolo 2, lettera b) della direttiva 88/407/CEE) o all'azienda a cui lo sperma è destinato.			
Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.			
Casella I.31.: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.			
La data di raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.			
Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma indicato nella casella I.12. in cui lo sperma è stato raccolto.			
<b>Part II:</b>			
(1) Cancellare le voci non pertinenti.			
(2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE del Consiglio sul sito della Commissione:			
<a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a>			
(3) Nome del laboratorio.			
(4) Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.			
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.			
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Unità veterinaria locale:		N. UVL:	
Data:		Firma:	
Timbro:			

## ALLEGATO D2

Modello di certificato sanitario valido dal 1° gennaio 2005 per gli scambi all'interno dell'Unione di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, applicabili fino al 1° luglio 2004, e per gli scambi di sperma successivi a tale data, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
	Nome							
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Codice postale		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario		I.6.					
	Nome							
	Indirizzo		I.7.					
	Codice postale							
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine		Numero di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione		Numero di riconoscimento	
	Centro sperma <input type="checkbox"/>				Centro sperma <input type="checkbox"/>		Azienda <input type="checkbox"/>	
	Nome				Nome			
	Indirizzo				Indirizzo			
	Codice postale				Codice postale			
	I.14.		I.15					
I.16. Mezzo di trasporto		I.17.						
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Vagone ferroviario <input type="checkbox"/>				
Automezzo <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>						
Identificazione								
I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
				05 11 10				
						I.20. Quantità		
I.21. Temperatura del prodotto				I.22. Numero di colli				
Ambiente <input type="checkbox"/>				Di refrigerazione <input type="checkbox"/>		Di congelazione <input type="checkbox"/>		
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Prodotto certificato per:								
Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>						
Paese terzo		Codice ISO		Stato membro		Codice ISO		
Punto di uscita		Codice		Stato membro		Codice ISO		
Punto di entrata		Numero del PIF		Stato membro		Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		I.29.						
Paese terzo		Codice ISO						
Punto di uscita		Codice						
I.30.								
I.31. Identificazione del prodotto								
Specie (nome scientifico)		Razza		Identità del donatore		Data della raccolta		
						Numero di riconoscimento del centro		
						Quantità		

## UNIONE EUROPEA

## Sperma bovino – D2

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato c	II.b.
	<b>II.1 Attestato di polizia sanitaria</b>		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	<b>II.1.1</b> lo sperma di cui sopra è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 in un centro di raccolta dello sperma:		
	a) riconosciuto conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo I, della direttiva 88/407/CEE;		
	b) gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo II, della direttiva 88/407/CEE.		
	<b>II.1.2</b> Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra tutti i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:		
	a) provenivano da mandrie e/o erano nati da vacche conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE;		
	b) nei 30 giorni precedenti il periodo di quarantena, sono stati sottoposti con esito negativo alle seguenti prove:		
	— le prove di cui all'allegato B, capo I, punto 1, lettera d), sottopunti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE, e		
	— un test di sieroneutralizzazione o un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, e		
	— un test di isolamento del virus (test con anticorpi fluorescenti o test dell'immunoperossidasi) per la diarrea virale bovina, che nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi è stato rinviato fino al raggiungimento di tale età;		
	c) sono stati sottoposti a un periodo di quarantena di 30 giorni e alle seguenti prove, con esito negativo:		
	— sono stati sottoposti a un periodo di quarantena di 30 giorni e alle seguenti prove, con esito negativo:		
	— un test di immunofluorescenza degli anticorpi o un esame colturale per l'infezione da <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione sul muco vaginale,		
	— un esame microscopico e un esame colturale per <i>Trichomonas foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione sul muco vaginale;		
	d) sono stati sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, agli esami di routine di cui all'allegato B, capo II, punto 1, lettere a), b) e c), della direttiva 88/407/CEE.		
	<b>II.1.3</b> Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra,		
	a) tutte le vacche presenti nel centro sono state sottoposte almeno una volta l'anno, con esito negativo, a una prova di agglutinazione sul muco vaginale per l'infezione da <i>Campylobacter foetus</i> e		
	b) tutti i tori utilizzati per la produzione di sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un test di immunofluorescenza degli anticorpi o a un esame colturale per l'infezione da <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, eseguiti nei 12 mesi precedenti la raccolta.		
	<b>II.1.4</b> Lo sperma di cui sopra è stato raccolto da tori in un centro di raccolta dello sperma in cui:		
	<sup>(1)</sup> [tutti i bovini non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva e sono stati sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, a un test di sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;]		
	<sup>(1) oppure</sup> [i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono stati sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, a un test di sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva; i test per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina non sono eseguiti su tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro di inseminazione dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, a un test di sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e che dopo la prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori a 6 mesi.]		

## UNIONE EUROPEA

## Sperma bovino – D2

II.1.5. Lo sperma di cui sopra è stato prelevato da tori che:

II.1.5.1.

(<sup>1</sup>) [non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta;]

(<sup>1</sup>) oppure [sono stati vaccinati contro l'afta epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % delle dosi di sperma di ogni raccolta, con un minimo di 5 fiale, è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di isolamento del virus dell'afta epizootica nel laboratorio di (.....) (<sup>2</sup>), situato nello Stato membro destinatario o da esso designato;]

II.1.5.2.

(<sup>1</sup>) [non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva,]

(<sup>1</sup>) oppure [sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva conformemente al punto II.1.4.]

II.1.6. Lo sperma di cui sopra è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta (<sup>3</sup>).

II.1.7. Lo sperma di cui sopra è stato spedito al luogo di carico in un contenitore sigillato recante il numero indicato nella casella I.23.

**Osservazioni****Parte I:**

Casella I.12.: place of origin shall correspond to the semen collection centre (as defined in Article 2(b) first indent of Directive 88/407/EEC) where the semen was collected.

Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzino dello sperma (definito nell'articolo 2, lettera b) della direttiva 88/407/CEE) o all'azienda a cui lo sperma è destinato.

Casella I.23.: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31.: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data della raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa e deve essere anteriore al 31 dicembre 2004;

il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma, indicato nella casella I.12, in cui lo sperma è stato raccolto.

**Parte II:**

(<sup>1</sup>) Cancellare le voci non pertinenti.

(<sup>2</sup>) Nome del laboratorio.

(<sup>3</sup>) Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.

— timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello):

Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale:

N. UVL:

Data:

Firma:

Timbro:



## UNIONE EUROPEA

## Sperma bovino - D3

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		<p><b>II.1 Attestato di polizia sanitaria</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma di cui sopra:</p> <p>(<sup>1</sup>) [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro di raccolta dello sperma (<sup>2</sup>) situato nello Stato membro di origine dello sperma e gestito e sorvegliato in conformità all'allegato A, capo I, punto 1, e capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE, e dal quale lo sperma è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma indicato nella casella I.12 situato nello Stato membro di origine dello sperma, in condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria almeno equivalenti a quelle prescritte:</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [all'allegato D1 della direttiva 88/407/CEE (<sup>3</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [all'allegato D2 della direttiva 88/407/CEE (<sup>4</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [all'allegato D3 della direttiva 88/407/CEE (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [fino al 31 ottobre 2011, all'allegato D3 della direttiva 88/407/CEE (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>) (<sup>5</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro di raccolta dello sperma (<sup>2</sup>) situato nell'Unione europea, gestito e sorvegliato in conformità all'allegato A, capo I, punto 1, e capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE, ed è stato accettato al centro di magazzinaggio dello sperma indicato nella casella I.12. in conformità:</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [all'allegato D1 della direttiva 88/407/CEE (<sup>3</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [all'allegato D2 della direttiva 88/407/CEE (<sup>4</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [all'allegato D3 della direttiva 88/407/CEE (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [fino al 31 ottobre 2011, all'allegato D3 della direttiva 88/407/CEE (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>) (<sup>5</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro di raccolta dello sperma (<sup>2</sup>) situato in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo indicato nell'allegato I della decisione 2011/630/UE della Commissione gestito e sorvegliato in conformità all'allegato A, capo I, punto 1, e capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE, ed è stato importato nell'Unione europea alle condizioni stabilite negli articoli da 8 a 12 della direttiva 88/407/CEE conformemente:</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [all'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2011/630/UE (<sup>3</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [fino al 31 ottobre 2011, all'allegato II, parte 1, della decisione 2004/639/CE (<sup>3</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [all'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2011/630/UE (<sup>4</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [fino al 31 ottobre 2011, all'allegato II, parte 2, della decisione 2004/639/CE (<sup>4</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [all'allegato II, parte 2, sezione C, della decisione 2011/630/UE (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>);]</p> <p>(<sup>1</sup>) e/o [fino al 31 ottobre 2011, all'allegato II, parte 3, della decisione 2004/639/CE (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>);]</p> <p>II.2. è stato immagazzinato in un centro di magazzinaggio dello sperma (<sup>2</sup>) indicato nella casella I.12., gestito e sorvegliato in conformità all'allegato A, capo I, punto 2, e capo II, punto 2, della direttiva 88/407/CEE.</p>	
	<p><b>Osservazioni</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>Casella I.6.: i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali nazionali e certificati sanitari INTRA o DVCE che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro di raccolta dello sperma corrispondente al luogo di origine dello sperma fino al centro di magazzinaggio di cui sopra.</p> <p>Casella I.12: il luogo d'origine deve corrispondere al centro di magazzinaggio dello sperma (definito nell'articolo 2, lettera b), della direttiva 88/407/CEE) da cui è spedito lo sperma.</p> <p>Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma (definito nell'articolo 2, lettera b), della direttiva 88/407/CEE) o all'azienda a cui è destinato lo sperma.</p> <p>Casella I.23.: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.31.: l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data della raccolta va indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.</p>		

## UNIONE EUROPEA

## Sperma bovino - D3

**Parte II:**

- (<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (<sup>2</sup>) Solo i centri di raccolta o magazzinaggio dello sperma elencati, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, o all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE, sui siti Internet della Commissione:
- [http://ec.europa.eu/food/animal/approved\\_establishments/establishments\\_vet\\_field\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm),
- [http://ec.europa.eu/food/animal/semen\\_ova/bovine/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm)
- (<sup>3</sup>) Per lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE.
- (<sup>4</sup>) Per lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE applicabili fino al 1° luglio 2004.
- (<sup>5</sup>) Allegato D3 della direttiva 88/407/CEE, introdotto dalla decisione 2008/120/CE della Commissione.
- Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello):

Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale:

N. UVL:

Data:

Firma:»

Timbro: